



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA
A ORIENTAMENTO PROFESSIONALE ABILITANTE

L-P03 TECNOLOGIE DEI SISTEMI INFORMATICI

Sede di CESENA

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE,
PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE

ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al Corso di Laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

È necessario altresì il possesso delle seguenti conoscenze:

- una buona cultura generale;
- capacità di ragionamento logico e di comprensione del testo;
- una buona conoscenza delle nozioni fondamentali della matematica e delle scienze sperimentali;
- conoscenza della lingua inglese di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione. Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

b. Modalità di ammissione

Il corso di laurea è a numero programmato a livello locale ed è quindi prevista la formazione di una graduatoria in base al risultato di un test di accesso obbligatorio per tutti gli studenti. I criteri e le modalità di svolgimento del test di accesso verranno indicate in maniera dettagliata nel bando di concorso. In base alla graduatoria verrà fissato un punteggio minimo che garantirà l'accesso al corso di studio senza debiti. A coloro che pur rientrando nel numero programmato, si trovassero al di sotto della soglia minima, sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). Tale OFA dovrà essere soddisfatto nel primo anno di corso e comunque entro i termini stabiliti dall'Ateneo.

L'OFA si considera assolto col superamento di almeno due degli esami previsti dal piano di studio del primo anno di corso che comporti una votazione in trentesimi.

Gli studenti che non supereranno l'obbligo formativo entro la scadenza prevista, saranno iscritti all'A.A. successivo come ripetenti al 1° anno di corso e, entro tale anno, dovranno ripetere la procedura prevista per il superamento dell'OFA.

Gli studenti già in possesso di un titolo di laurea o di diploma universitario, o coloro che si iscrivono al corso di laurea a numero programmato a seguito di passaggio da altro corso di studio dell'Università di Bologna o trasferimento da altro Ateneo, dovranno comunque partecipare alla prova di ammissione seguendo le regole indicate dal bando.

Numero programmato

Il corso di laurea adotta un numero programmato a **livello locale** (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili con riferimento ai centri di erogazione della didattica e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso pubblicato sul sito del corso di studio.

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante la definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato che ha la finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso.

Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

Obblighi formativi aggiuntivi

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende assolto col superamento di due attività formative, con voto in trentesimi, previsti nel primo anno di corso.

L'obbligo formativo aggiuntivo deve essere assolto, entro la data limite fissata annualmente dagli Organi Accademici, con il superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo secondo le modalità indicate nel sito web del corso di studio.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi il primo anno di corso, non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

La competenza linguistica di livello A2 è verificata contestualmente all'idoneità di livello B1, dando luogo alla propedeuticità dell'idoneità B1 rispetto agli esami del II° e III° anno.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio pratico-valutativo (TPV), nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Gli esami del primo anno, ad eccezione dell'idoneità di lingua inglese, sono propedeutici alle attività di Tirocinio pratico-valutativo (TPV) previste al terzo anno.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE

Il Consiglio di corso di studio considera coerenti con il progetto formativo tutte le attività formative attivate in Ateneo.

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra quelle individuate dal Corso di studio e previste nell'allegato piano didattico o tra tutte quelle attivate in Ateneo.

Qualora la scelta preveda attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato,

l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio, ovvero 12 CFU.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Inoltre potranno essere riconosciuti un numero di CFU (maggiore di 12 cfu) definito nell'ambito di convenzioni specifiche con Fondazioni e/o Istituti Tecnici Superiori dando luogo ad abbreviazioni di carriera.

ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede tirocini pratici valutativi (TPV), da svolgersi ai sensi della specifica normativa vigente e secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo e dai programmi internazionali di mobilità.

ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

Con la prova finale il laureando dimostra la capacità di applicare le conoscenze acquisite, di lavorare in modo autonomo, di possedere la padronanza degli strumenti culturali propri dell'informatica, di saper comunicare ed esporre il proprio elaborato.

La prova finale:

- consiste nella predisposizione e nell'esposizione di un elaborato scritto concernente la risoluzione di un problema affrontato o individuato nel corso delle attività di tirocinio;

- è preceduta da una Prova Pratica Valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite durante il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV);
- abilita all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Prima di accedere alla prova finale, è previsto lo svolgimento di una Prova Pratica Valutativa che ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità acquisite durante il periodo di Tirocini Pratici Valutativi nonché delle conoscenze, competenze, abilità e autonomia operativa necessarie all'esercizio della professione.

La Prova Pratica Valutativa è superata con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea.

La Commissione per la Prova Pratica Valutativa ha una composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri: due designati dall'Ordine Professionale dei Periti Industriali e due docenti universitari.

Per la prova finale di laurea lo studente sceglie un argomento, di norma, in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Piano Didattico del Corso di Studio, e ne concorda lo svolgimento con un relatore, che di norma è docente del corso di studio. L'elaborato verte su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del Corso di studio ed espone la soluzione di un problema affrontato o individuato nel corso delle attività di tirocinio pratico valutativo.

Eventuali ulteriori dettagli sulle modalità di assegnazione dell'argomento dell'elaborato, sullo svolgimento delle relative attività, nonché sulla definizione di relatore, possono essere precisati dal Consiglio di Corso di studio e resi noti sul sito di Corso di Studio.

La Commissione per la prova finale è nominata dal Consiglio di Corso di Studio, con le modalità e nella composizione previste dal Regolamento Didattico di Ateneo. Un membro designato dall'Ordine dei periti industriali laureati è invitato a partecipare alla sessione di laurea.

Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03, gli studenti si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.